Conto corrente con la Posta

Anno 77° — Numero 237

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 12 ottobre 1936 - Anno XIV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 — 50-033 — 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Corso Umberto I (angolo Piazza S. Marcello) e Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 16 luglio 1936-XIV, n. 1786.
Costituzione di unità delle varie armi del Regio esercito e di unità della M.V.S.N.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 11 ottobre 1934-XII, n. 1723, relativo all'aggiornamento delle disposizioni concernenti l'ordinamento del Regio esercito, convertito in legge dalla legge 17 dicembre 1934-XIII, n. 2110, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 19 settembre 1935-XIII, n. 1853, relativo alla costituzione temporanea di due Comandi di corpo d'armata, di una divisione di fanteria e di un reggimento di artiglieria di corpo d'armata;

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 14 novembre 1935-XIV, n. 2199, relativo all'istituzione di grandi unità della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale ed equiparazione del servizio prestato dalle Camicie Nere nei reparti mobilitati per le esigenze delle Colonie dell'Africa Orientale al servizio prestato nel Regio esercito;

Considerata la necessità di convalidare la costituzione delle unità di Camicie Nere previste dall'art. 1 del R. decreto-legge n. 2199 predetto, nonchè la costituzione temporanea di un reggimento alpini, di una divisione di fanteria e di tre nuovi Comandi di corpo d'armata, per l'inquadramento delle varie unità mobilitate;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per le colonie e per le finanze, sentito il Comando generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — È autorizzata la costituzione temporanea, per le necessità dell'inquadramento delle truppe in Africa Orientale, di un terzo e un quarto Comando di corpo d'armata, rispettivamente dal 6 e dal 24 dicembre 1935-XIV, in aggiunta a quelli previsti dal combinato disposto degli articoli 4 e 6 del R. decreto-legge 11 ottobre 1934-XII, n. 1723, ed a quelli di cui al R. decreto 19 settembre 1935-XIII, n. 1853.

La formazione organica dei predetti Comandi sarà stabilita dal Ministro per la guerra, di concerto con quello per le colonie.

Art. 2. — È autorizzata la costituzione temporanea, dal 19 dicembre 1935-XIV, di un Comando di corpo d'armata per l'inquadramento delle truppe inviate in Libia, per esigenze dipendenti dalla situazione creatasi nell'Africa Orientale.

La formazione organica del predetto Comando sarà stabilita dal Ministro per la guerra, di concerto con quello per le colonie.

Art. 3. — In relazione all'art. 1 del R. decreto-legge 14 novembre 1935-XIV, n. 2199, è autorizzata, con la decorrenza per ciascuna di esse indicata, la costituzione temporanea delle unità della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, risultanti dalla tabella annessa al presente decreto, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per la guerra e dal Ministro per le finanze.

Art. 4. — È autorizzata la costituzione temporanea, dal 6 gennaio 1936-XIV, di una settima divisione di fanteria, in aggiunta a quelle previste dall'art. 4 del R. decreto-legge 11 ottobre 1934-XII, n. 1723, ed a quelle costituite temporaneamente con i Regi decreti 18 marzo 1935-XIII, n. 347, 8 aprile 1935-XIII, n. 572, 3 giugno 1935-XIII, n. 1055, e 19 settembre 1935-XIII, n. 1853.

Art. 5. — È autorizzata la costituzione temporanea, dal 15 febbraio 1936-XIV, di un reggimento alpini, in aggiunta a quelli previsti dalla lettera *f*) dell'art. 13 del R. decreto-legge 11 ottobre 1934-XII, n. 1723.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 luglio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LESSONA — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 378, *foglio* 38. — MANCINI.

Tabella delle unità della M.V.S.N. costituite ai sensi dell'articolo 1 del R. decreto-legge 14 novembre 1935-XIV, n. 2199.

UNITÀ CC. NN.		DATA di costituzione delle unità CC. NN.	COSTITUZIONE delle divisioni 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª	COSTITUZIONE della Legione CC. NN.	COSTITUZIONE del battaglione CC. NN., o unità corrispondente
7 Divisioni CC. NN.	1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª (1) 7ª (2)	3- 4-1935 19- 4-1935 18- 4-1935 23- 5-1935 13- 6-1935 19-10-1935 14- 2-1936	Comando	—	—
			3 Legioni CC. NN.	Comando 2° btg. CC. NN. 1 comp. mitraglieri CC. NN. 1 sezione « L » 1 btr. cann. 65/17 CC. NN.	Comando 3 comp. fucilieri CC. NN.
			1 btg. mitraglieri CC. NN.	—	Comando 4 comp. mitraglieri CC. NN.
			1 btg. compl. CC. NN.	—	Comando 3 comp. compl. fuc. CC. NN.
			1 btg. compl. misto CC. NN.	—	Comando 3 comp. compl. fuc. CC. NN. 1 comp. compl. di artigl. CC. NN.
			1 gruppo cannoni 65/17 R. E.	—	Comando 3 batterie cannoni 65/17 1 reparto munizioni e viveri
			1 comp. spec. genio R. E. 1 sezione sanità CC. NN. 1 sezione sussistenza CC. NN. 1 reparto salmerie CC. NN. 1 autoreparto misto CC. NN. 1 plotone chimico	—	—
1 Gruppo battaglioni CC. NN.		26- 3-1935	Comando	—	—
			1 battaglioni CC. NN.	—	Comando 3 compagnie CC. NN.
			1 compagnia mitr. CC. NN.	—	—
			4 compagnie compl. CC. NN.	—	—
2 Battaglioni CC. NN. per le retrovie		1- 1-1936	—	—	Comando 3 comp. fucilieri CC. NN.
1 Compagnia boscaioli CC.NN.		16- 2-1936	—	—	—

(1) La 6ª divisione CC. NN. ha formazioni analoghe alle altre 5, con in più: 1 legione CC. NN. (Italiani all'estero su 2 btg. CC. NN. (con plotone mortai); 1 comp. mitr. CC. NN.; 1 sezione «L»; 2 autoambulanze; 1 autodrappello speciale; 1 btg. compl. CC. NN. (su 3 compagnie complementi CC. NN.).

(2) La 7ª divisione CC. NN. ha la seguente formazione: Comando; 4 gruppi legioni CC. NN. (ciascun gruppo su 2 legioni ed una btr. di acc.to; La legione è su due btg.; ciascun btg. su 3 compagnie fuc. ed 1 mitragl.; 1 reggimento motorizzato cann 65/17 del R. esercito, su 2 gruppi; ciascun gruppo su 2 batterie; 1 sezione di sanità ridotta CC. NN.; 1 sezione di sussistenza; 1 ospedale da campo CC. NN.

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.

Il Ministro per la guerra: MUSSOLINI.

REGIO DECRETO 10 settembre 1936-XIV, n. 1787.
Modificazione del R. decreto 3 agosto 1934-XII, n. 1374, relativo ai programmi e alle modalità di svolgimento degli esami per l'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 3 agosto 1934-XII, n. 1374, riflettente i programmi e le modalità di svolgimento degli esami per l'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, e successive modificazioni;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Il n. IV dell'allegato *A* al R. decreto 3 agosto 1934-XII, n. 1374, è sostituito dal seguente:
« IV. — *Commissione esaminatrice per gli esperimenti di avanzamento a scelta ordinaria al grado di colonnello dei ruoli di comando*:
un generale di corpo d'armata, presidente;
generali di brigata e colonnelli delle varie armi, membri, il cui numero è fissato di volta in volta dal Ministro per la guerra, tenendo conto del numero dei tenenti colonnelli che partecipano agli esperimenti;
un colonnello, segretario, senza diritto a voto.
« Il Ministro per la guerra determina di volta in volta se la Commissione debba suddividersi in sottocommissioni, fissando altresì la composizione di ciascuna di esse ».

Art. 2. — L'allegato n. 16 al R. decreto 3 agosto 1934-XII, n. 1374, è sostituito dal seguente:
« *Programmi e modalità di svolgimento degli esperimenti per l'avanzamento a scelta ordinaria al grado di colonnello dei ruoli di comando.*
« Gli esperimenti consistono in una prova comprendente conversazioni, discussioni, manovre con i quadri o con le truppe, incarichi vari inerenti alle funzioni del grado di colonnello, da svolgersi durante un periodo complessivo di 30 giorni.
« Durante tale prova la Commissione dovrà accertare e valutare, per ciascun candidato: le doti operative (prontezza di intuito e di azione, spirito d'iniziativa); la conoscenza dell'impiego delle varie armi e, in particolare, della propria nella visione unitaria del combattimento; le doti di educatore e di maestro (come l'ufficiale dirige ed espone una manovra con i quadri o con le truppe; come organizza un campo di addestramento, ecc); la resistenza al lavoro per giudicare se dopo un gravoso lavoro fisico conserva serenità di mente ed equilibrio di comandante.
« Le modalità particolari di svolgimento della prova sono stabilite dal presidente della Commissione esaminatrice ».

Art. 3. — Il presente decreto entrerà in vigore dal 15 settembre 1936-XIV.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 settembre 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 378, foglio 39. — MANCINI.

REGIO DECRETO 3 settembre 1936-XIV, n. 1788.
Riconoscimento della personalità giuridica della Casa di Brescia dell'« Opera Pavoniana », in Brescia.

N. 1788. R. decreto 3 settembre 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa di Brescia dell'Istituto dei Figli di Maria Immacolata (con sede in Brescia) sotto la denominazione di « Opera Pavoniana ».

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 ottobre 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 3 settembre 1936-XIV, n. 1789.
Approvazione dello statuto della Fondazione « Posti di studio Lavagna », in Pisa.

N. 1789. R. decreto 3 settembre 1936, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene approvato lo statuto della Fondazione « Posti di studio Lavagna » in Pisa.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 3 settembre 1936-XIV, n. 1790.
Riconoscimento, agli effetti civili, della soppressione del culto nell'Oratorio della Beata Vergine degli Angeli in Fornovo Taro (Parma).

N. 1790. R. decreto 3 settembre 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Parma in data 27 marzo 1935, relativo alla soppressione del culto nell'Oratorio della Beata Vergine degli Angeli in Fornovo Taro (Parma) ridotto ad uso profano.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 ottobre 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 21 agosto 1936-XIV, n. 1791.
Dichiarazione formale dei fini di n. 2 Confraternite di Cartoceto (Pesaro).

N. 1791. R. decreto 21 agosto 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo esclusivo di culto nei riguardi della Confraternita di Maria SS.ma del Gonfalone nella Chiesa di S. Michele Arcangelo e di Maria Santissima del Suffragio nella Chiesa di S. Maria della Misericordia, con sede in Cartoceto (Pesaro).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 ottobre 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 9 luglio 1936-XIV.
Ricostituzione del Collegio arbitrale di 1° grado per la provincia di Catania.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 19 luglio 1914, n. 761;
Visto l'art. 54 del regolamento approvato con nostro decreto 6 gennaio 1916, n. 140;
Visto il testo unico, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908;
Visto l'art. 1 del regolamento approvato con R. decreto 6 aprile 1913, n. 512;
Visti i decreti in data 14 dicembre 1935-XIV e 2 maggio 1936 rispettivamente dei Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia e per i lavori pubblici;
Vista la deliberazione in data 31 marzo 1936 dell'Amministrazione provinciale di Catania;
Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per l'interno e per la grazia e giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il collegio arbitrale di 1° grado di cui all'art. 3 della legge 19 luglio 1914, n. 761, per la provincia di Catania, per l'anno 1936, risulta formato dai signori:
Lo Bartolo cav. uff. Angelo, consigliere della Corte di appello di Catania, presidente effettivo;
Ferroni cav. uff. Ettore, consigliere della stessa Corte di appello di Catania, presidente supplente;
Lenzi comm. Alfredo, ingegnere capo del Genio civile, arbitro ordinario;
Pità cav. uff. Francesco, ingegnere principale di sezione del Genio civile, arbitro supplente;
Ing. Raffaele Leone, arbitro ordinario, di nomina dell'Amministrazione provinciale di Catania;
Ing. Carullo Rosario, arbitro supplente, di nomina dell'Amministrazione provinciale di Catania.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a San Rossore, addì 9 luglio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 settembre 1936 - Anno XIV
Registro n. 16 Lavori Pubblici, foglio 195.
(3969)

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1936-XIV.
Revoca dell'Ordinanza di sanità marittima n. 7 concernente le provenienze dal porto di Marsiglia.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Vista la notificazione dell'Ufficio internazionale d'igiene pubblica;
Vista la Convenzione sanitaria internazionale firmata a Parigi il 21 giugno 1926, alla quale è stata data esecuzione nel Regno e nelle Colonie con il R. decreto 16 agosto 1929, n. 1680;
Veduto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con il Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Veduta l'Ordinanza di sanità marittima n. 1 del 12 gennaio 1930;

Ordina:

È revocata l'Ordinanza di sanità marittima n. 7 che sottopone le provenienze dal porto di Marsiglia alle misure contro la peste prescritte dalla Ordinanza di sanità marittima n. 1 del 12 gennaio 1930.
Le LL. EE. i Prefetti delle Provincie marittime, nonchè le Capitanerie e Uffici di porto del Regno, sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.
Roma, addì 5 ottobre 1936 - Anno XIV

p. *Il Ministro*: LABRANCA.

(3984)

DECRETO MINISTERIALE 24 settembre 1936-XIV.
Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad acquistare un terreno in Chieti.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Vista la lettera 8 giugno c. a., n. 12313, con la quale il presidente dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia chiede di essere autorizzato ad acquistare, in nome e per conto della predetta Opera, in Chieti, mediante donazione, dal detto Comune, il terreno comunale, distinto al catasto urbano alla partita 9995, sez. *C*, n. 136 p., col reddito imponibile ragguagliato a L. 6400, sul quale terreno dovrà sorgere la Casa della Madre e del Bambino;
Ritenuta la necessità e la convenienza per l'Opera nazionale, di accettare detta donazione;
Visti gli atti, fra i quali la deliberazione del Consiglio centrale dell'Opera, la stima dell'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico comunale di Chieti, e la deliberazione 24 giugno 1935 del podestà di detto Comune, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa e pubblicata senza opposizione, a norma e per gli effetti degli articoli 17 e 18 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*;
Visto l'art. 1 del testo unico 24 dicembre 1934, n. 2316;

Decreta:

L'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è autorizzata ad acquistare, in Chieti, mediante donazione di quel Comune, il terreno sopra indicato per costruirvi la Casa della Madre e del Bambino.
L'ufficiale rogante dovrà accertarsi, sotto la sua responsabilità, della libertà e proprietà dell'immobile.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.
Roma, addì 24 settembre 1936 - Anno XIV

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(3975)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1936-XIV.
Approvazione di due nuove tariffe di assicurazione presentate dalla Società anonima « Assicurazioni Generali » con sede in Venezia.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;
Vista la domanda della Società anonima « Assicurazioni Generali » con sede in Trieste, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune nuove tariffe di assicurazione sulla durata della vita umana;
Vista la relazione tecnica, le basi demografiche e finanziarie adottate per il calcolo dei premi puri, dei premi lordi e delle riserve matematiche;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo allegato debitamente autenticato, in sostituzione di tutte le tariffe di rendita vitalizia differita con e senza controassicurazione attualmente in vigore, le seguenti tariffe di assicurazione presentate dalla Società anonima « Assicurazioni Generali », con sede in Trieste:
a) Tariffa 12, relativa all'assicurazione, a premio annuo, di una rendita vitalizia differita, pagabile se l'assicurato è in vita ad un'epoca prestabilita;
b) Tariffa 12-R, relativa all'assicurazione con controassicurazione, a premio annuo, di una rendita vitalizia differita pagabile se l'assicurato è in vita, ad un'epoca prestabilita e con la condizione della restituzione dei premi pagati, in caso di premorienza dell'assicurato.
Roma, addì 30 settembre 1936 - Anno XIV

Il Ministro: LANTINI.

(3973)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1936-XIV.
Approvazione delle nuove condizioni generali di polizza per le assicurazioni popolari presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;
Vista la domanda dell'Istituto nazionale delle assicurazioni intesa ad ottenere l'approvazione delle nuove condizioni generali di polizza per le assicurazioni popolari;
Vista la relazione tecnica, le basi demografiche e finanziarie adottate per il calcolo dei premi puri, dei premi lordi e delle riserve matematiche;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, in sostituzione delle corrispondenti attualmente in vigore le nuove condizioni generali di polizza per le assicurazioni popolari presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni.
Roma, addì 30 settembre 1936 - Anno XIV

Il Ministro: LANTINI.

(3974)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1936-XIV.
Inflizione di una pena pecuniaria al « Credito Adriatico » di Ascoli Piceno.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante le disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;
Vista la lettera 9 settembre 1936-XIV, n. 5865, dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;
Considerato che la filiale in Porto S. Giorgio del Credito Adriatico, contrariamente alle disposizioni del cartello bancario, ha accreditato il 18 giugno u. s., a una ditta di quella città, una partita di n. 31 cambiali, applicando una valuta media più vantaggiosa di quella prescritta, e conteggiando le commissioni d'incasso « a forfait » a L. 1 per effetto, anche per le piazze non bancabili e per quelle di cui agli elenchi *B* e *C* del fascicolo II del cartello.
Considerato che, contestate le infrazioni il Credito Adriatico ha ammesso il fatto, attribuendolo però ad involontari errori dell'impiegato addetto al servizio;
Considerato che, poichè la circostanza dedotta, quando pure rispondesse allo stato di fatto, non scagiona il Credito Adriatico dalle responsabilità della commessa infrazione, il Comitato dei Ministri di cui all'art. 12 del citato R. decreto-legge nella sua seduta del 5 settembre 1936-XIV ha determinato di applicare alla detta azienda a termini dell'art. 84 dello stesso R. decreto-legge, una penalità di L. 2000 per contravvenzione a disposizioni rientranti nella lettera *c*) art. 32 del ripetuto R. decreto-legge con obbligo di rivalsa verso i responsabili;
Visto l'art. 87 del citato R. decreto-legge;

Decreta:

Al « Credito Adriatico » Società anonima con sede in Ascoli Piceno è inflitta a norma dell'art. 84 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, una pena pecuniaria di L. 2000 (lire duemila) per contravvenzione a disposizioni rientranti nella lettera *c*) art. 32 del detto Regio decreto-legge, con obbligo di rivalsa verso i responsabili.
L'Intendenza di finanza di Ascoli Piceno provvederà alla esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.
Roma, addì 30 settembre 1936 - Anno XIV

Il Ministro: DI REVEL.

(3970)

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1936-XIV.
Inflizione di una pena pecuniaria alla Cassa rurale « S. Michele Arcangelo » di Sarno (Salerno).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante le disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Vista la lettera 9 settembre 1936-XIV, n. 5871, dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Considerato che il liquidatore della Cassa rurale « S. Michele Arcangelo » di Sarno (Salerno), pur avendo chiuso la liquidazione sin dal 31 dicembre 1934, non ha prodotto il certificato del cancelliere del Tribunale attestante gli avvenuti adempimenti di legge in ordine alla chiusura della liquidazione stessa;

Considerato che, detto liquidatore, abitualmente inadempiente, pur essendo stato ripetutamente invitato dall'Istituto di emissione e diffidato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, già competente in materia, non ha neppure dato riscontro a più recenti richiami, dimostrando così assoluta trascuratezza ed incomprensione delle disposizioni di legge in materia;

Considerato che il Comitato dei Ministri di cui all'art. 12 del citato R. decreto-legge nella sua seduta del 5 settembre 1936-XIV, vista la persistente inadempienza dell'azienda suddetta, ha deciso di applicare al predetto Ente una pena pecuniaria di L. 300, con obbligo di rivalsa verso il liquidatore;

Visto l'art. 87 del ripetuto R. decreto-legge;

Decreta:

Alla Cassa rurale « S. Michele Arcangelo » di Sarno (Salerno) in liquidazione, è inflitta a norma dell'art. 84 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, una pena pecuniaria di L. 300 (lire trecento) per inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 31 del detto R. decreto-legge, con obbligo di rivalsa verso il liquidatore.

L'Intendenza di finanza di Salerno provvederà alla esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 ottobre 1936 - Anno XIV

Il Ministro: DI REVEL.

(3971)

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1936-XIV.
Inflizione di una pena pecuniaria al Credito agrario cooperativo di Cesena.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante le disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Vista la lettera 9 settembre 1936-XIV, n. 5864, dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Considerato che il rag. Mirko Castagnoli, liquidatore del Credito agrario cooperativo di Cesena, sebbene più volte invitato dall'Istituto di emissione e diffidato dal Prefetto della provincia di Forlì, non ha prodotto la documentazione comprovante il perfezionamento legale della chiusura della liquidazione;

Considerato che da accertamenti eseguiti dall'Istituto di emissione presso la cancelleria del tribunale di Forlì è risultato, poi che, contrariamente alle assicurazioni del liquidatore, non sono stati depositati i documenti della liquidazione e che l'azienda negli ultimi anni non ha curato il deposito degli altri documenti prescritti dalla legge per le aziende di credito;

Considerato che, il Comitato dei Ministri di cui all'art. 12 del citato R. decreto-legge nella sua seduta del 5 settembre 1936-XIV, ha determinato di applicare all'azienda stessa una penalità di L. 1000 con obbligo di rivalsa verso i responsabili: rag. Mirko Castagnoli, liquidatore, e sig. Antonio Zannuccoli, ex presidente del Consiglio d'amministrazione del suddetto Credito agrario;

Visto l'art. 87 del ripetuto R. decreto-legge;

Decreta:

Al Credito agrario cooperativo di Cesena, in Cesena, è inflitta a termini dell'art. 84 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, una pena pecuniaria di L. 1000 (lire mille), per inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 31 del detto R. decreto-legge con obbligo di rivalsa verso i responsabili, in ragione di L. 750 per il rag. Mirko Castagnoli, liquidatore, e di L. 250 per il signor Antonio Zannuccoli, ex presidente del Consiglio di amministrazione del suddetto Credito agrario;

L'Intendenza di finanza di Forlì provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 ottobre 1936 - Anno XIV

Il Ministro: DI REVEL.

(3972)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLA GUERRA

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, con nota in data 7 ottobre 1936-XIV, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1731, che proroga al 30 settembre 1936-XIV l'efficacia del R. decreto-legge 28 maggio 1936-XIV, n. 1366, concernente l'aumento dell'indennità coloniale agli ufficiali e marescialli delle divisioni metropolitane, dislocate in Libia, nonchè ai pari grado dei comandi, reparti e servizi mobilitati del R.C.T.C.

(3985)

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 9 luglio 1936, n. 1665, concernente la demanializzazione dei beni costituenti il compendio dell'Azienda termale di Castrocaro.

(3986)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha presentato all'On. Presidenza della Camera dei deputati, in data 8 ottobre 1936, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 30 marzo 1936, n. 956, riguardante l'espropriazione per pubblica utilità di beni siti nelle Isole Brioni (Pola).

(3987)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
DIREZIONE GENERALE DELLA MARINA MERCANTILE

Fusione della Compagnia « Pesatori » del porto di Napoli con la Compagnia « Ammiraglio Caracciolo » del porto stesso.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del R. decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 166, convertito nella legge 17 giugno 1929, n. 1095, si rende noto che con decreto della Regia direzione marittima di Napoli 14 agosto 1936-XIV, n. 200, la Compagnia « Pesatori » di detto porto è stata fusa con la Compagnia « Ammiraglio Caracciolo » del porto stesso.

(3977)

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di titoli del Debito pubblico.

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 27.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2558 mod. 26-1 — Data: 5 febbraio 1932 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: De Simone Francesco di Gennaro — Titoli del Debito pubblico: nominativi 2 certificati Consolidato 5 per cento; rendita L. 875.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 26 settembre 1936 - Anno XIV

Il direttore generale: POTENZA.

(3888)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** (Elenco n. 12).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3,50 % redim. (1934)	420217	185,50	Alaggio *Luisa* fu Biagio, minore sotto la p. p. della madre Mileo *Carmela* fu Giovannangelo vedova Alaggio dom. a Napoli.	Alaggio *Maria-Luisa* fu Biagio, minore sotto la p. p. della madre Mileo *Maria-Carmela*, ecc come contro.
Prestito Naz. 4,50 %	2594	58.	Sanfelice *Ivonne* fu Luigi, moglie di Beauchamp Francesco-Roberto: Sanfelice Paola, Maria-Luisa e Giovanni fu Luigi, minori sotto la p. p. della madre de Bauffremont Giovanna ved. Sanfelice quali eredi indivisi di Sanfelice Luigi dom. a Roma, con usuf. vital. a De Bauffremont Giovanna fu Paolo ved. Sanfelice Luigi	Sanfelice *Giovanna-Maria-Ivonne* fu Luigi ecc. ecc. come contro.
Prestito Naz. 5 %	4853	115 —	Sanfelice *Ivonne* fu Luigi moglie di Beauchamp Francesco-Roberto; Sanfelice Paola, Maria-Luisa e Giovanni-Luigi fu Luigi; questi ultimi tre minori sotto la patria potestà della madre de Bauffremont Giovanna ved. Sanfelice dom. in Roma, con usufrutto vit. a De Bauffremont Giovanna fu Paolo ved. Sanfelice Luigi dom a Roma.	Sanfelice *Giovanna-Maria-Ivonne* fu Luigi ecc. ecc. come contro.
3,50 % redim. (1934)	14859	224 —	Sanfelice Maria-Luisa e Giovanni-Luigi fu Luigi minori sotto la p. p. della madre De Bauffremont Giovanna fu Paolo ved. di Sanfelice Luigi; Sanfelice Paola fu Luigi moglie di Medici del Vascello Luigi fu Francesco e Sanfelice *Ivonne fu Luigi vedova di Robert de Beauchamp Francesco*, eredi indivisi di Luigi Sanfelice dom. in Roma con usufrutto vit. a De Bauffremont Giovanna fu Paolo ved. Sanfelice dom. a Roma.	Sanfelice Maria-Luisa ecc. come contro; *Giovanna-Maria-Ivonne fu Luigi ved. di Robert de Beauchamp Francesco o De Beauchamp Francesco o Francesco-Roberto* ecc. ecc. come contro.
Id.	25861	150,50	Sanfelice Paola fu Luigi, nubile; Sanfelice *Ivonne* fu Luigi moglie di *Robert de Beauchamp Francesco;* Sanfelice Maria-Luisa e Giovanni-Luigi fu Luigi, i due ultimi minori sotto la p. p. della madre De Bauffremont Giovanna principessa di Viggiano fu Paolo ved. Sanfelice dom. a Napoli eredi indivisi di Sanfelice Luigi con usufrutto vit. a De Bauffremont Giovanna, principessa di Viggiano fu Paolo ved. di Sanfelice Luigi dom. a Napoli.	Sanfelice Paola fu Luigi, nubile; Sanfelice *Giovanna-Maria-Ivonne* fu Luigi moglie di *Robert de Beauchamp Francesco o de Beauchamp Francesco o Francesco-Paolo* ecc. ecc. come contro.
Id.	26263	3,50	Sanfelice *Ivonne fu Luigi* moglie di *Francesco Robert de Beauchamp;* Sanfelice Paola, nubile, Maria-Luisa e Giovanni-Luigi fu Luigi, i due ultimi minori sotto la p. p. della madre De Beauffremont Giovanna fu Paolo vedova Sanfelice dom. a Napoli, indivisi, con usufrutto vitalizio a De Beauffremont Giovanna fu Paolo vedova Sanfelice	Sanfelice *Giovanna-Maria Ivonne moglie di Francesco Robert de Beauchamp o di Robert de Beauchamp Francesco o di de Beauchamp Francesca* ecc. ecc. come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	138704	56 —	Stefanini *Achille* di Stefano. dom. in Genova.	Stefanini *Pompeo* di Stefano dom. in Genova.
3,50 % redim. (1934) 5 % ex cons.	368959 457605	91 — 130 —	*Borgonati* Pietro fu Consolato con usufrutto vit. a favore di Chillè Concetta fu Giuseppe ved Bendina Francesco dom in Reggio Calabria.	*Bursomato* Pietro fu Consolato ecc. come contro.
3,50 % redim. (1934)	12775	14 —	Ruggeri *Agostina* fu Giuseppe, minore sotto la tutela di Musitelli Agostino fu Pietro, dom. a Bergamo.	Ruggeri *Maria-Agostina* fu Giuseppe ecc. come contro.
5 % ex cons. 3,50 % redim. (1934)	346807 208086	25 — 17,50	Gamba Gisella fu Annibale, minore sotto la p. p. della madre Cagliani *Luigia* fu Giovanni, ved. Gamba dom. in Villa d'Almè (Bergamo) con usufrutto a favore di Cagliani *Luigia* fu Giovanni ved. Gamba Annibale dom. in Villa d'Almè (Bergamo).	Gamba Gisella ecc. come contro; *Maria-Luigia* ecc. come contro; Cagliani *Maria-Luigia* ecc. come contro.
Id.	46854	49 —	Vitta *Margherita* di Adolfo, minore, sotto la p. p. del padre con usufr. a favore di Momigliano Annetta fu Beniamino e Segre Estella fu Anselmo cumulativamente e cong. dom. a Torino.	Vitta *Benvenuta-Margherita* ecc. ecc. come contro.
Id.	46857	3,50	Vitta *Margherita*, Annetta e Mario di Adolfo minore ecc. come sopra.	Vitta *Benvenuta-Margherita*, Annetta ecc. ecc. come contro.
Cons. 3,50 (1906)	698527	154 —	Vottis Maria, moglie di Sciortino Lorenzo, Guglielmo, Alfredo, Livia, moglie di Mercurio Giuseppe, Assunta, minore, sotto la curatela del marito *Attiero Giovanni*, Bianca e Francesca di Giuseppe, le ultime due minori sotto la p. p. del padre, tutti quali eredi indivisi della madre Pennino Amalia, dom. in Napoli con usufr a favore di Vottis Giuseppe fu Gaetano.	Vottis Maria ecc. come contro; *Uttieri Giovanni-Battista* ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 21 settembre 1936 - Anno XIV. *Il direttore generale:* POTENZA.

(3624)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** Elenco n. 13.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50 % (1906) » 3,50 % redim. (1934)	222351 396549 201734	850 — 850 — 595 —	Vecchione *Elena di Antonino*, moglie di Filippo Amato di Giuseppe, dom. in Atina (Caserta) con vincolo dotale.	Vecchione *Elvira-Leonilde-Giuseppa-Elena* di *Antonio*, ecc., ecc., come contro.
»	106962	182 —	*De Curtis* Francesca fu Antonino moglie di Dado Francesco dom. a Mazzara del Vallo (Trapani) col vincolo dotale.	*Bruno De Curtis* Francesca fu Antonino, ecc., ecc., come contro.
»	53120	140 —	Sordo Virginia fu *Carlo-Giuseppe* moglie di Adriano Domenico dom. a Dogliani (Cuneo).	Sordo Virginia fu *Giuseppe*, ecc., ecc., come contro.
» »	109602 222091	17,50 110,50	Lucia Angelo di *Pasquale* dom. a Bergamo con vincolo a favore del Ministero Interno (Direz. Gener. delle Carceri) fino a quando il titolare farà parte del Corpo degli Agenti di Custodia.	Lucia Angelo di *Angelo Pasquale*, ecc., ecc., come contro.
»	325422	521,50	Scaramella Manetti Maria-Teresa, *Lina*, *Liliana* e Gaetano di Enrico, *minori* sotto la p. p. del padre e figli nascituri di esso Scaramella Manetti Enrico fu Augusto, dom. a Roma.	Scaramella Manetti Maria-Teresa, *moglie di Salghetti Drioli Mario*, *Angela minore emancipata sotto la curatela del marito Starita Gennaro*, *Maria-Rosaria*, *nubile*, e Gaetano di Enrico, *l'ultimo minore* sotto la p. p. del padre, ecc., ecc., come contro.
»	254060	1404,50	Scaramella Manetti Maria-Teresa, *Liliana*, Angela e Gaetano di Enrico, minori sotto la p. p. del padre e figli nascituri dello stesso Enrico, dom. a Roma.	Scaramella Manetti Maria-Teresa *moglie di Salghetti Driolo Mario*, *Maria-Rosaria nubile*, Angela, *moglie di Starita Gennaro* e Gaetano di Enrico, *l'ultimo minore* sotto la p. p. del padre ecc., ecc., come contro.
»	24267	9691,50	Scaramella Manetti Francesco di Giuseppe e figli nascituri di Giuseppe; Scaramella Manetti Maria-Teresa di Enrico in Salghetti Drioli, Angela di Enrico in Starita, *Rosaria* di Enrico, nubile, e Gaetano di Enrico, minore sotto la p. p. del padre, e figli nascituri di Enrico; Scaramella Manetti Giampietro, celibe, e figli nascituri di lui se ne avrà, tutti dom. a Roma, eredi indivisi di Scaramella Manetti Augusto.	Scaramella Manetti Francesco di Giuseppe e figli nascituri di Giuseppe; Scaramella Manetti Maria-Teresa di Enrico in Salghetti Drioli, Angela di Enrico in Starita, *Maria-Rosaria* di Enrico, ecc., ecc., come contro.
»	250951	7835,50	Scaramella Manetti Francesco di Giuseppe e figli nascituri di esso Giuseppe; Scaramella Manetti Maria-Teresa in Salghetti Drioli, Angela in Starita, *Rosaria* nubile e Gaetano, germani di Enrico, quest'*ultimo* minore sotto la p. p. del padre e figli nascituri di esso Scaramella Manetti Enrico; Scaramella Manetti Giampietro fu Augusto e figli nascituri, dom. a Roma, eredi indivisi di Scaramella Manetti Augusto.	Scaramella Manetti Francesco di Giuseppe e figli nascituri di esso Giuseppe; Scaramella Manetti Maria-Teresa in Salghetti Drioli, Angela in Starita, *Maria-Rosaria* nubile e Gaetano, germani di Enrico, *l'ultimo* minore ecc., ecc., come contro
»	405429	7000 —	Scaramella Manetti Francesco di Giuseppe e figli nascituri di Giuseppe; Scaramella Manetti Maria-Teresa di Enrico in Salghetti Drioli, Angela di Enrico in Starita, *Rosaria* di Enrico, nubile, e Gaetano di Enrico e figli nascituri di Enrico; Scaramella Manetti Giampietro fu Augusto e di lui figli nascituri, tutti quali eredi indivisi di Scaramella Manetti Augusto, dom. a Roma	Scaramella Manetti Francesco di Giuseppe e figli nascituri di Giuseppe; Scaramella Manetti Maria-Teresa di Enrico in Salghetti Drioli, Angela di Enrico in Starita, *Maria-Rosaria* di Enrico, ecc., ecc., come contro.
» »	274404 436050	1532,50 1071 —	Scaramella Manetti Francesco di Giuseppe e figli nascituri del detto Giuseppe; Scaramella Manetti Maria-Teresa di Enrico in Salghetti Drioli, Angela di Enrico in Starita, *Maria-Rosaria* o *Rosaria* e Gaetano di Enrico e figli nascituri di detto Enrico; Scaramella Manetti Giampietro fu Augusto e di lui figli nascituri, quali eredi indivisi di Scaramella Manetti Augusto dom. a Roma.	Scaramella Manetti Francesco di Giuseppe e figli nascituri del detto Giuseppe; Scaramella Manetti Maria-Teresa di Enrico in Salghetti Drioli, Angela di Enrico in Starita, *nonchè aventi diritto alla eredità di Scaramella*, *Maria-Rosaria o Rosaria di Enrico*, *nubile*, e Gaetano, ecc., ecc., come contro.
»	69101	409,50	Bruni Bice fu Mauro, nubile, dom. a Sassari con usuf. cong. e comulat a favore di Cazzani *Luigia* fu Domenico ved. Pasini ed a Pasini *Sibillina* fu Iacopo, nub dom. a Pavia.	Bruni Bice fu Mauro, nubile, dom. a Sassari con usuf. cong e comulat a favore di Cazzani *Maria-Catterina-Luigia* fu Domenico ved. Pasini ed a Pasini *Alice-Antonia-Sibilla* fu Iacopo, nubile dom. a Pavia.
Cons. 3,50 % (1906)	692310	45,50	Galeazzo Filomena fu Angelo, moglie di Scardia Giovanni, dom. a Salice Salentino (Lecce) con annotazione che la rendita è vincolata come fondo dotale della titolare con il patto di riversibilità in entrambi i casi previsti dall'art. 1071 del Codice civile a favore della donante Grillo *Aurelia* fu Giuseppe, ved. Galeazzo.	Galeazzo Filomena fu Angelo, moglie di Scardia Giovanni, dom. a Salice Salentino (Lecce) con annotazione che la rendita è vincolata come fondo dotale della titolare con il patto di riversibilità in entrambi i casi previsti dall'art. 1071 del Codice civile a favore della donante Grillo *Laura* fu Giuseppe, ved. Galeazzo.
»	794797	550	*Ceresa* Maddalena fu *Giovanni* moglie di Bianco Giacomo, dom. a Torino.	*Ceresa Gironi* Maddalena fu *Giovanni-Battista*, moglie di Bianco Giacomo dom. a Torino.
Cons. 5 % Cons. 3,50 %	1119033 di nuda pr. 284702 di usufrut.	190 — 133 —	Bossi Delfina di Secondo, moglie di Gotta *Bettino*, dom. in Zeme Lomellina (Pavia) con usufr. a Bossi Secondo di Giuseppe.	Bossi Delfina di Secondo, moglie di Gotta *Carlo-Giovanni-Battista*, dom. in Zeme Lomellina (Pavia), con usufr. a Bossi Secondo di Giuseppe.
Cons. 3 % (1861)	42840	138 —	Onetti Medico Francesco fu *Vincenzo*, dom in S. Remo (Porto Maurizio).	Onetti Francesco fu *Francesco*, dom. in S. Remo (Porto Maurizio).
3,50 % redim. (1934)	316543	175 —	Albera Rita ed Attilio, minori sotto la p. p. della madre Fava *Teresa* di Giovanni vedova Albera, dom. a Godiasco (Pavia).	Albera Rita ed Attilio, minori sotto la p. p. della madre Fava *Maria-Teresa* di Giovanni vedova Albera dom. a Godiasco (Pavia).
»	75541	157,50	*Cinera* Giuseppe di Agostino, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Collegno (Torino).	*Civera* Giuseppe, ecc., ecc., come contro.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50 % (1902)	28978	126 —	De Negri Agostino di Antonio, dom. in Genova. Annotazione. — L'usufrutto vitalizio spetta a De Negri *Felicina* fu Agostino, nubile, dom. in Genova.	De Negri Agostino di Antonio, dom. in Genova. Annotazione. — L'usufrutto vitalizio spetta a De Negri *Bartolomea-Felice* fu Agostino, nubile, dom. in Genova.
»	28978	73,50	Intestazione come sopra. Annotazione. — L'usufrutto vitalizio spetta congiunt. a Maria, *Felicina* e Marianna De Negri fu Agostino, nubili, dom. in Genova.	Intestazione come sopra. Annotazione. — L'usufrutto vitalizio spetta congiunt. a Maria, *Bartolomea-Felice* e Marianna De Negri fu Agostino, nubili, dom. in Genova.
Pr. Naz. 5 %	3887	500 —	Cannaferina *Paolo* fu Gerolamo, dom. a Galliate (Novara).	Cannaferina *Carlo-Maria-Filippo* fu Gerolamo, dom. a Galliate (Novara).
»	3957	250 —	Cardano Carolina di *Giovanni*, moglie di Cannaferina *Paolo* fu Gerolamo, dom. a Galliate (Novara).	Cardano Carolina di *Giuseppe*, moglie di Cannaferina *Carlo-Maria-Filippo* fu Gerolamo, dom. a Galliate (Novara).
Cons. 3,50 % (1902)	12048	7 —	Cardano Carolina di *Giovanni*, moglie di Cannaferina *Paolo*, dom. a Galliate (Novara).	Cardano Carolina di *Giuseppe*, moglie di Cannaferina *Carlo-Maria-Filippo*, dom. a Galliate (Novara).
Rendita 5 %	25846	315 —	Rosina Achille fu Felice-Biagio, minore sotto la p. p. della madre Lorenzoni *Giuseppina* ved. Rosina, dom. a Novara.	Rosina Achille fu Felice-Biagio, minore sotto la p. p. della madre Lorenzoni *Francesca*, ecc., come contro.
»	25845	115 —	Rosina Maria fu Felice-Biagio, minore sotto la p. p. della madre Lorenzoni *Giuseppina* ved. Rosina, dom. a Novara.	Rosina Maria fu Felice-Biagio, minore sotto la p. p. della madre Lorenzoni *Francesca*, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	846109	332,50	*Spagnuolo* Benedetto fu Oronzo, dom. a Scalea (Cosenza).	*Spagnolo* Benedetto fu Oronzo, dom. a Scalea (Cosenza).
Red. 3,50 % (1934)	304556	56 —	Capone *Angiolina* di Angelo-Raffaele, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Lecce.	Capone *Maria-Angela*, ecc., ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	+330755	1750 —	Rossi Baldomera vulgo *Teodelina* di Abramo, moglie di Piaggio *Emilio* di Luigi. Dotale.	Rossi Baldomera vulgo *Teodelina* o *Teodolinda* di Abramo, moglie di Piaggio *Rocco-Emilio* di Luigi. Dotale.
Red. 3,50 % (1934)	0632	52,50	Tomasi *Mario, Antonio* e Maria fu Tito, minori sotto la p. p. della madre Paris Clementina vedova Tomasi, dom. in Albano.	Tomasi *Mario-Antonio* e Maria, ecc., ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 26 settembre 1936 - Anno XIV

Il direttore generale: POTENZA.

(3889)

CONCORSI

REGIA PREFETTURA DI ANCONA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ANCONA

(*Omissis*).

Decreta:

È approvata la seguente graduatoria dei concorrenti ai posti di due condotte veterinarie vacanti, in provincia di Ancona, di cui una nel comune di Chiaravalle, ed una nel comune di Monte San Vito:

1° Dott. Ruggeri Gioas . . . . . . con punti 12,77/50
2° Dott. Bartoletti Giovanni . . . . . » 11,38/50
3° Dott. Bebi Francesco . . . . . . » 9,16/50
4° Dott. Simonelli Alfredo . . . . . » 8,61/50
5° Dott. Serantoni Didimo . . . . . » 8,47/50
6° Dott. Franchi Manlio . . . . . » 8,05/50
7° Dott. Gabbianelli Arduino . . . . » 7,22/50
8° Panelli Bruno . . . . » 6,80/50
9° Bossolotti Giovanni . . . . . . » 6,66/50
10° Dott. Canestrari Giuseppe . . . . » 6,51/50
11° Dott. Finotti Bruto . . . . . . » 5,27/50
12° Dott. Vannucci Libero . . . . . » 5,00/50
13° Camponi Galbino . . . . » 4,02/50

Ancona, addì 2 ottobre 1936 - Anno XIV

Il prefetto: LA VIA.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ANCONA

(*Omissis*).

Dichiara vincitori del concorso per il conferimento di due condotte veterinarie vacanti in provincia di Ancona di cui una in comune di Chiaravalle, l'altra in comune di Monte San Vito, i seguenti candidati con assegnazione alla sede a fianco di ciascuno di essi indicata:

1. Dott. Ruggeri Gioas, per la condotta di Chiaravalle.
2. Dott. Bartoletti Giovanni, per la condotta di Monte San Vito.

Ancona, addì 2 ottobre 1936 - Anno XIV

Il prefetto: LA VIA.

(3973)

REGIA PREFETTURA DI MODENA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di levatrice condotta.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MODENA

Visti i propri decreti n. 17565 del 25 giugno 1936-XIV con cui fu approvata la graduatoria delle candidate al concorso a posti di levatrice condotta e si assegnavano alle vincitrici le sedi messe a concorso con bando in data 25 maggio 1935, n. 14895;

Vista la deliberazione del podestà di Montefiorino n. 2047 del 7 luglio 1936 circa la nomina a titolare del posto suddetto della signora Serafini Maria Pia;

Ritenuto che alla stessa è stata notificata dal podestà suddetto la nomina il 25 luglio 1936 con invito ad assumere servizio entro 30 giorni dalla data di notifica;

Considerato che la signora Serafini Maria Pia non ha assunto servizio entro il termine assegnatole, nè ha prodotto documenti giustificativi al riguardo;

Ritenuto che a causa della decadenza della signora Serafini Maria Pia ha titolo alla nomina la signora Giulianelli Jolanda;

Visto l'art. 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

1. La signora Serafini Maria Pia è dichiarata rinunciataria alla nomina al posto di Montefiorino.
2. La signora Giulianelli Iolanda è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica di Montefiorino.

Il podestà di Montefiorino è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Modena, addì 1° ottobre 1936 - Anno XIV.

Il prefetto: PASSERINI.

(3980)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.